



Bruxelles, 14.4.2023  
COM(2023) 196 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del  
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di  
protezione individuale**

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

### **sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale**

#### **1. INTRODUZIONE**

Il regolamento (UE) 2016/425<sup>1</sup> stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici, l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I riclassificando il rischio, da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori, da una categoria a un'altra.

#### **2. BASE GIURIDICA**

La presente relazione è prescritta dall'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/425. In conformità a detto articolo, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 aprile 2018, e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

#### **3. ESERCIZIO DELLA DELEGA**

Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/425, la Commissione non si è avvalsa della delega di potere. Non sono stati ancora adottati atti delegati.

Le categorie di rischio dei DPI elencate nell'allegato I del regolamento sono ancora aggiornate. Tuttavia restano validi i motivi per i quali i colegislatori hanno conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati e la Commissione potrebbe dover utilizzare tale potere in futuro.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione ritiene che, sebbene ad oggi non abbia adottato alcun atto delegato, la delega di potere di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425 dovrebbe essere tacitamente prorogata di cinque anni, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento.

La necessità di riclassificare i rischi spostandoli da una categoria all'altra potrebbe sorgere in futuro. È importante mantenere la necessaria flessibilità nel quadro giuridico, al fine di tenere conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici al fine di proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).